

**DECRETO 12 maggio 2016**  
**Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica**  
**(GU n.121 del 25-5-2016)**

**TABELLA DI SINTESI DELLE PRESCRIZIONI E DELLE SCADENZE (elaborazione a cura dell'ANCI)**

Entro il 26 agosto 2016 (e comunque entro il 31/12/2016)	Entro il 26 novembre 2016 (e comunque entro il 31/12/2016)		Entro il 31 dicembre 2016
Tutte le scuole	Le scuole preesistenti alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18/12/1975	Le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18/12/1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26/08/1992	Le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 26/08/1992
Attuano le seguenti misure del D.M. 26/08/1992:	Attuano le seguenti misure del D.M. 26/08/1992:	Attuano le seguenti misure del D.M. 26/08/1992:	Attuano le seguenti misure:
↓	2.4 Le attività scolastiche in edifici e in locali adiacenti a locali di diversa destinazione devono essere separati mediante strutture di caratteristiche REI 120 (nota: la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso e non ricade in tale disciplina. Ciò anche nel caso di utilizzo in orari extrascolastici, in assenza di pubblico e con affollamento massimo < 100 persone).	← identico	Rispetto di tutti i criteri di sicurezza contenuti nelle "norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" approvate con decreto ministeriale 26 agosto 1992
↓	↓	3. Devono essere rispettate tutte le norme di comportamento al fuoco ed in particolare la circolare Ministero dell'Interno 14/09/1961, n.91 e il d.m. 6/03/1986	Al termine degli adeguamenti effettuati e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
↓	3.1- I materiali utilizzati nelle diverse tipologie di locali devono essere conformi alle classificazioni di reazione al fuoco previste dal dm 26/6/1984)	← identico	Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2016, sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
↓	↓	4. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimento per come prescritto; le scale, gli ascensori e i montacarichi devono essere realizzati o adeguati per come prescritto.	Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2016, per i quali siano in corso lavori di adeguamento al decreto del Ministro dell'interno del 26 agosto 1992 sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativa al completo adeguamento antincendio della struttura entro 31 dicembre 2016.
↓	5 – Rispetto dei limiti massimo di affollamento (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento)	← identico	Sono esentati dall'obbligo di adeguamento gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuole esistenti alla data del 26/05/2016 che siano in possesso di certificato di prevenzione incendi in corso di validità oppure per i quali sia già stata presentata una SCIA.
↓	6.1- Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per esercitazione (strutture almeno REI 60; accesso tramite porte rei 60 dotate di congegno di auto-chiusura; etc)	← identico	
↓	6.2- Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per depositi o magazzini (strutture rei 60; superficie di areazione 1/40; etc)	← identico	
↓	6.3.0 - Rispetto delle norme specifiche per gli impianti di produzione di calore. Divieto di utilizzare stufe funzionanti a combustibile liquido o gassoso, per il riscaldamento di ambienti.	← identico	
↓	↓	6.3. Rispetto delle norme specifiche per tutte le tipologie di impianti e servizi tecnologici presenti nell'edificio	
↓	6.4- . Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per l'informazione e le attività parascolastiche (ubicazione in locali fuori terra o al 1° interrato; se la capienza supera le cento persone e vengono adibiti a manifestazioni non scolastiche, si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo; ovvero, potranno essere svolte a condizione che non si verifichi contemporaneità con l'attività scolastica; etc)	← identico	
↓	6.5- Rispetto delle norme specifiche per le autorimesse.	← identico	
↓	6.6- Rispetto delle norme specifiche per le mense e per i dormitori.	← identico	
7. Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai disposti di cui alla legge 1 marzo 1968, n. 186. Ogni scuola deve inoltre essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata.	← identico	← identico	
↓	7.1- La scuola deve essere dotata di un impianto di sicurezza alimentato da apposita sorgente, distinta da quella ordinaria.	← identico	
8. Ogni scuola dovrà essere dotata di un sistema di allarme, da attivarsi in caso di pericolo, in grado di avvertire tutti gli alunni ed il personale.	← identico	← identico	
↓	9.1- Le scuole di tipo 1-2-3-4-5, devono essere dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio.	← identico	
9.2. Ogni scuola dovrà essere dotata di un numero sufficiente di estintori portatili con capacità estinguente conforme alla norma	← identico	← identico	
↓	9.3- Dotazione di impianti di rilevazione e/o di estinzione degli incendi.	← identico	
10. Ogni scuola dovrà essere dotata della segnaletica di sicurezza, per come prevista dal D.P.R. 8 giugno 1982, n. 524	← identico	← identico	
12. Il dirigente scolastico, in quanto titolare dell'attività, dovrà predisporre il piano d'emergenza, il registro dei controlli periodici e garantire il rispetto di tutte le norme di esercizio per tutelare la sicurezza.	← identico	← identico	